

CAMERA DEI DEPUTATI N. 616

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, ANDREANI, BERTOLI, BATTAGLIA PIETRO, BRUNI FRANCESCO, BARUFFI, BIANCHINI, CURSI, CARELLI, CARUS, DUCE, FERRARI WILMO, GOTTARDO, LATTERI, MENSORIO, NAPOLI, PERRONE, PERANI, RIGHI, SINESIO, SAVIO, TORCHIO, URSO, VAIRO, VITI, ZOPPI, ZAMPIERI

Presentata il 7 luglio 1987

Istituzione dei fondi di solidarietà
dei lavoratori per l'occupazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dei fondi di investimento del risparmio dei lavoratori si parla nel nostro Paese dagli ormai lontani anni '60.

Fu infatti nel 1963 che venne presentata in Parlamento, da un gruppo di deputati della CISL, una proposta di legge con la quale si proponeva la costituzione di un fondo nazionale, avente lo scopo di consentire ai lavoratori subordinati, nel quadro di una razionale politica dei redditi, l'accesso al mercato dei titoli mobiliari, attraverso una rinuncia contrattuale alla immediata disponibilità del reddito conseguito ed il successivo investimento dei risparmi in modo da consentire ai lavoratori l'accesso alla proprietà mobiliare.

Raggiungendo con ciò il duplice obiettivo sia di « garantire l'espansione della base di finanziamento dello sviluppo eco-

nomico, sia la giusta aspirazione dei cittadini ad una migliore distribuzione della ricchezza nazionale ».

L'evolversi della situazione politica e le stesse vicende sindacali, il prorompente sviluppo dell'economia negli anni '60, seguita dalla contestazione, dalla crisi e dall'inflazione degli anni '70, affievolirono l'interesse per l'iniziativa, anche nello stesso movimento sindacale.

Solo all'inizio degli anni '80 il Ministro del lavoro dell'epoca, onorevole Foschi, ritenne opportuno offrire all'opinione pubblica ed ai lavoratori una documentazione sul « fondo di solidarietà » contenente la raccolta di documenti, giudizi e saggi sull'argomento di partiti politici, organizzazioni sindacali ed esperti. Seguì la costituzione presso il Ministero del lavoro di un « gruppo di esperti », cui

venne affidato il compito di elaborare un progetto di legge, che potesse riscuotere il consenso delle forze politiche e sociali e, soprattutto, dei lavoratori. Vennero così predisposti e presentati il decreto-legge, con il quale si proponeva e si provvedeva alla costituzione del fondo ed il disegno di legge del Ministro del lavoro.

Quasi nello stesso periodo di tempo un gruppo di senatori democristiani presentava un progetto di legge di iniziativa parlamentare con il quale si prevedeva la concessione di una delega al Governo per la emanazione di « norme » intese a dettare la disciplina quadro, relativa alla costituzione, al funzionamento ed al controllo dei fondi di investimento dei risparmi dei lavoratori.

Essi decadde tutti, per l'anticipato scioglimento della legislatura e per le vicende politico-parlamentari, che ne resero impossibile la discussione.

Il problema è però più che mai vivo ed attuale e la proposta affonda le sue radici in un dibattito che è stato sempre presente su quel rapporto tra accumulazione privata e sindacato che — come hanno rilevato già Vicarelli e M. Marconi — in una società democratica « saranno quasi sempre come il diavolo e l'acqua santa ». È per questo che — nel dibattito aperto dal decreto del 1980 sul cosiddetto 0,50 — era certamente ingiusto dire che si trattava di una proposta improvvisata in una notte d'estate. È vero invece che la proposta maturò a conclusione di un faticoso negoziato governo-sindacati le cui ipotesi iniziali erano su teorie monetaristiche e riduttive, a fronte delle quali il fondo apriva un nuovo capitolo, che teneva conto di un dibattito di anni.

Non è utile ora andare a vedere, col senno del poi, se fosse giusto rimettere in discussione il giorno dopo il testo elaborato in sede di Ministero del lavoro, con la collaborazione delle tre confederazioni. Nel 1980 il governo era convinto che non si dovesse agire senza il consenso sindacale e subito il decreto fu trasformato in disegno di legge e — piuttosto che approfondire una frattura ideologica su cui il PCI, nella logica dell'opposizione, si mo-

strò deciso — si riaprì il dialogo e l'approfondimento della complessa materia; attraverso il lavoro intenso — ma riservato — di una commissione presieduta da Livio Labor. Quel lavoro riteniamo resti a fondamento della proposta legislativa che finalmente sembra matura, in un quadro in cui tuttavia tendono a riaffiorare in forme nuove pericolose rigidità culturali, sulle quali taluni sembrano pensare che si possano costruire alleanze e fortune politiche. Anche questo è già successo negli scorsi anni. Citerò solo — per la chiarezza e importanza di tutto quel suo intervento — il passaggio in cui Franco Bentivogli, nel 1981 rilevava: « È stato scritto, ad esempio, che l'attribuire al fondo una finalità di solidarietà significa esaltarne l'ispirazione solidaristico-cattolica e renderlo perciò indigesto a qualsiasi marxista. E mi ha sorpreso che nessun marxista si sia sentito offeso da una affermazione del genere. Anzi i fatti hanno sembrato confermarla ». « ... Abbiamo assistito senza reagire al montare di una mentalità e di scelte ispirate al più sfacciato individualismo, anche in grandi movimenti politici tra i meno sospetti ».

Concordiamo quindi con lui quando — contro questa crescente crisi delle idee — riafferma che la solidarietà è uno dei valori storici fondamentali del movimento sindacale e anche un contrassegno di qualsiasi sinistra, a meno che questa diventi solo una collocazione nella topografia degli schieramenti. Se cadesse questo valore comunque il sindacato si confonderebbe con una qualsiasi associazione per la conservazione di interessi preesistenti e non per rispondere ai nuovi bisogni dell'uomo nella società. Dunque se il fondo deve essere un « fondo di novità » per dirla con Treu, deve essere anche un fondo di solidarietà.

Tuttavia siamo d'accordo con Aris Accornero che non si tratta — per fortuna — di pensare ai sindacati-imprenditori, ma di un'occasione per sperimentare forme autonome di *job creation*, cioè per creare lavoro attraverso vie originali, che però facciano parte di un disegno generale del sindacato per l'occupazione. È qui il lega-

me tra fondo, cooperazione, autogestione, mezzogiorno, settori nuovi, nuova concezione del lavoro e dei rapporti di lavoro. Partecipando ad un congresso sindacale latino-americano, a Bogotà, sono rimasto colpito dal tema-obiettivo: « dal lavoro salariato al lavoro associato! ». Non ignoro la diversità culturale, sociale, economica, storica e geografica in cui opera un sindacato come il nostro, ma non credo che la nostra storia sia priva di rischi di rigidità e non vedo perché la speranza dei lavoratori poveri e oppressi del Sud America non debba essere anche un tema del nostro impegno e indurci a riflettere sul rischio che — continuando a credere di essere più avanti — si scopra che siamo restati fermi.

Il dibattito aperto nel 1980, malgrado le esasperazioni e le battute di arresto, ha consentito un progressivo chiarimento, alcune scelte in sede contrattuale e nuove ipotesi anche legislative.

Varrebbe la pena di fare una ricognizione dei problemi, dei documenti significativi, dei suggerimenti emersi. Come per ogni tema complesso e nuovo, senza pregiudiziali, conviene pazientemente porre sul tappeto tutte le carte e poi decidere, prima che gli eventi travolgano ogni utilità del lavoro fin qui svolto.

In linea di principio sembrava non vi fossero preclusioni nella sinistra almeno fin da quando Enrico Berlinguer al XV congresso del PCI (marzo 1979) disse che: « ...Si tratta di vedere se non possono essere ricercate soluzioni e strumenti nuovi, che consentano alla classe operaia di controllare in modo autonomo e diretto almeno una parte dell'impiego delle risorse » « ...la classe operaia ...è pronta a fare la sua parte di impegno materiale e morale per interventi che espandono la base produttiva, trasformino le strutture economiche e sociali, avviando a soluzione, in primo luogo, la questione meridionale ».

Pierre Carniti, alla IV assemblea confederale dei quadri della CISL, (20-24 gennaio 1980), sostenne l'esigenza di « dare soluzioni nuove e adeguate al problema dell'accumulazione anche attra-

verso una più diretta assunzione di responsabilità da parte dei lavoratori che — senza sacrificare la dinamica del salario e senza ridurre la quota di reddito destinata al lavoro — affronti in termini positivi e risolutivi il massiccio sforzo di accumulazione necessario per costituire ed allargare la base produttiva al Sud ».

Il direttivo unitario CGIL-CISL-UIL del 3-4 luglio 1980, dopo la presentazione del disegno di legge governativo, confermava l'orientamento favorevole al fondo, precisando che un ampio dibattito doveva « definire le finalità e il controllo, evitando soluzioni contraddittorie con l'impostazione e le logiche del sindacato ... che deve svolgere un ruolo e modo di controllo ».

Con accenti diversi, da luglio a dicembre del 1980, tutte le forze politiche e sociali espressero il loro consenso. Malgrado una opposizione politica che di fatto bloccò l'iter del disegno di legge, furono chiariti con esattezza i contenuti, gli obiettivi, gli strumenti. Fin dall'inizio espressero una adesione senza riserve le centrali cooperative e le ACLI accanto alla CISL, mentre sul fronte politico emergeva soprattutto una sostanziale differenza di linea tra il sindacato comunista e la sezione economica del PCI che — con un ampio documento del 23 novembre 1980 — sbarrava la strada alla CGIL, mentre Luciano Lama al consiglio generale della CGIL (25-26 novembre 1980) affermava che « resta opinione della CGIL che il fondo per i lavoratori del Mezzogiorno, se concepito come strumento di solidarietà e di controllo su alcuni aspetti della politica economica, abbia la sua ragione di essere. Deve trattarsi di un prestito garantito dallo Stato avente come destinatari aziende autogestite, cooperative e strutture create dai lavoratori stessi per attività produttive o di servizio nel sud ... il fondo deve essere amministrato da una struttura pubblica, sotto il controllo del sindacato e deve essere istituito per legge ... ».

Finalmente la federazione CGIL-CISL-UIL (Milano 15-17 gennaio 1981) elaborò una chiara piattaforma, poi sviluppata

nella relazione Marianetti al seminario unitario del 18-19 febbraio 1981.

Tutti i documenti più significativi del dibattito fino a quel momento, furono da me raccolti in un quaderno del Ministero del lavoro, presentato a quel seminario CGIL-CISL-UIL del 1981. Avanzavo allora l'ipotesi che si potesse dar vita ad una struttura agile ed efficiente, non burocratizzata, non prigioniera di una visione localistica o corporativa o aziendalistica. Sulla scorta del lavoro del gruppo di esperti rappresentativi delle varie posizioni espresse in merito al fondo dalle forze sociali, sindacali e politiche, esprimevo pure l'orientamento favorevole ad una fondazione di solidarietà (che coinvolgesse le centrali cooperative e fornisse del loro apporto di esperienza) quale organo di controllo e definizione delle linee su cui orientare le scelte di gestione e le priorità di destinazione degli investimenti; e ad una sezione speciale del fondo presso una banca di diritto pubblico in grado di provvedere alle istruttorie e alla canalizzazione delle risorse, ma anche all'amministrazione del fondo e alla certezza della remunerazione del risparmio dei lavoratori.

Mi pare che — nell'enorme quantità di contributi di quei mesi del 1980 — resti importante quella prima sintesi tentata da Guido Baglioni (dicembre 1980), in cui si rilevava che, fino a quella data, vi erano due tipi di proposte: quelle di tipo « riduttivo » e quelle di tipo « rilevante ». Nel primo tipo includeva (pur con la consapevolezza di compiere una certa forzatura), le proposte della *Rivista trimestrale*, dell'AREL e del CESPE.

Nel secondo tipo il disegno di legge del governo e le tesi ABC della federazione CGIL-CISL-UIL.

Le proposte del primo tipo, a differenza delle altre, non erano orientate verso la costituzione legislativa del fondo, erano favorevoli a prelievi volontari o misti, prevedevano contributi superiori allo 0,50, remunerati a prezzi di mercato.

In realtà la prima soluzione — diceva Baglioni — si fonda maggiormente sull'efficacia degli interessi privatistici e dei

meccanismi di mercato. « La seconda punta piuttosto al coinvolgimento di interessi collettivi, ad esigenze di classe, a correggere il mercato e — quindi — contempla un più diretto coinvolgimento della rappresentanza sindacale ».

Secondo Baglioni le soluzioni riduttive, anche interessanti, non sembrano adeguate rispetto ai problemi con i quali lavoratori e loro organizzazioni devono confrontarsi. Si dovrebbe aggiungere per completezza che gli ambienti confindustriali ed economici più ufficiali hanno sempre manifestato scetticismo e contrarietà.

Il dibattito dei due anni successivi è sintetizzato nell'accordo del 22 gennaio 1983: « il governo si impegna a sviluppare un confronto tra le parti sociali per definire gli strumenti normativi atti a creare un fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupazione, alimentato da una quota dei miglioramenti retributivi, pari allo 0,50 per cento delle retribuzioni, in coerenza con quanto sarà stabilito nei contratti collettivi ».

La circolare della federazione unitaria dell'8 febbraio 1983 e il documento del direttivo unitario del 12 maggio 1983 confermano la stessa linea, con la specificazione che « si tratta di decidere l'impiego di risorse pubbliche eccezionali per un piano di occupazione straordinario ».

Nell'ottobre 1983 il convegno CISL su « L'autogestione » propone che in tutte le imprese autogestite il fondo intervenga con una quota rispetto al capitale di rischio sottoscritto da tutti i soci. Tenuto conto che l'ambito territoriale locale è più consono allo spirito dell'autogestione, si propone una articolazione decentrata del fondo.

In sostanza il fondo tenderebbe così a ridefinire il significato qualitativo della contrattazione collettiva e dell'iniziativa sindacale in materia di investimenti e di occupazione, di processi economici e produttivi.

Intanto nei contratti è stato previsto, per il settore industriale privato, che la normativa del fondo sia rimessa ad una apposita legge, successivamente alla qua-

le le aziende si impegnano a provvedere mensilmente alla riscossione delle quote di partecipazione volontaria dei lavoratori e al loro versamento al fondo o presso un istituto di credito. Così nei contratti per i calzaturieri, piccola e media industria chimica e officine, ceramica, cemento, imprese edili, panificatori, commercio.

Nel settore della chimica e dell'energia pubblica vi è anche un impegno delle aziende a versare al fondo proprie erogazioni.

Per gli operai agricoli e i forestali il fondo assume la denominazione di fondo pubblico nazionale di solidarietà.

Particolare è la soluzione concordata per le aziende cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli, che prevede la costituzione dei due fondi distinti, l'uno alimentato dalle imprese, con una quota dello 0,50 del monte salari e l'altro globale dei fondi sarà concordato tra le centrali cooperative e la federazione unitaria. Entro il 31 dicembre 1984 dovranno essere definiti i primi progetti per lo sviluppo della cooperazione agro-industriale nel Mezzogiorno.

Per il comparto pubblico, nell'area sanitaria, statale e parastatale, nonché i dipendenti degli enti regionali e degli enti pubblici (meno la scuola) è previsto con decorrenza immediata il versamento dello 0,50 delle retribuzioni mensili dei dipendenti che non dichiarino di non voler partecipare. Il Governo però ha stralciato dai decreti di recezione degli accordi le clausole riferite al fondo di solidarietà.

Per quanto l'atteggiamento confindustriale sia stato abbastanza ostile, si è di fatto pervenuti a una sorta di compromesso con la federazione unitaria, per cui l'attuazione del fondo è attribuita ad un apposito provvedimento legislativo, rimettendo però (è soprattutto la tesi sindacale) la disciplina ad un regolamento autonomo che verrà poi deciso dagli stessi gestori del fondo.

Sugli scopi del fondo, si sono andate precisando una serie di priorità:

a) favorire la creazione di nuove occasioni di lavoro (*labour intensive*), inter-

venendo in aziende già operanti o nuove, ma escludendo operazioni di salvataggio;

b) sostenere l'innovazione e lo sviluppo nei settori avanzati, per le piccole e medie aziende e ove serve capitale di rischio. Si tratta in sostanza di un'azione di *job creation* con le garanzie di solvibilità e di rendimento delle quote accumulate per ciascun lavoratore;

c) destinare le risorse ad occupazione aggiuntiva nel Mezzogiorno assumendo quote di partecipazione in società cooperative e autogestite.

La CISL ha fatto quindi il massimo sforzo di concretezza, con la diffusione del suo elaborato legislativo pubblicato sul supplemento n. 4 a *Conquiste del lavoro*, del 23 gennaio 1984, con relativo schema di statuto della società di gestione.

Anche se non sono ancora risolti alcuni nodi, specie sulla natura del contributo finanziario pubblico, è esso un'ottima base per l'elaborazione di una proposta di legge, che diventa urgente, anche per il groviglio di problemi e di ipotesi che si riaprono, a leggere il protocollo d'intesa del febbraio 1984.

In quella sede il fondo di solidarietà viene citato all'allegato 1G come prestito remunerato per fini di risparmio e per investimenti volti alla creazione di nuovi posti di lavoro, con particolare riferimento alle strutture cooperative costituite al sud e per i giovani. Il fondo viene anche evocato nell'allegato relativo al Mezzogiorno e soprattutto in quello sulla politica industriale, a proposito della costituzione di una società di *job creation* statale e di un'ipotesi di assorbimento in essa delle misure finalizzate alla trasformazione delle imprese industriali in forme cooperative (noto come disegno Marcora, che era una proposta riduttiva di un disegno più ampio già diramato nel 1980).

Formuliamo fin da ora le più ampie riserve sulla utilità di una manovra che contemporaneamente immagini una legge per la società *job creation*, una legge per il fondo di solidarietà, una per lo

sviluppo di cooperative industriali e una per il Mezzogiorno. Ma in particolare non sembra privo di sprechi e di complicazioni la costituzione di una nuova società Stato per coordinare quelle esistenti e in più collegata col fondo, per fare all'incirca stesse cose, con mezzi e finanziamenti che all'infuori dello 0,50 — non si sa da dove potrebbero essere attinti nella attuale condizione di bilancio.

Non è più utile concentrare in un'unica iniziativa lo sforzo di *job creation*? E non è meglio che essa sia concepita in modo nuovo e con la partecipazione diretta delle forze sociali? E non è meglio concentrare su essa la partecipazione finanziaria dello Stato?

Non c'è dubbio — a mio modo di vedere — che la priorità va riservata alla legge per il fondo di solidarietà, a meno che non vogliamo ancora una volta cercare scappatoie per riaffermare a parole la volontà di farlo e trovare nei fatti modi per affossarla. Bisogna in proposito riportare anche con grande impegno la nostra attenzione a ciò che deve maturare — con il nostro apporto a livello di Comunità europea in materia di lotta alla disoccupazione. Questo vuol dire anche collegare le proposte del fondo a un esame più aggiornato delle esperienze di fondi comuni e di risparmio sociale, maturati dopo i discussi piani Meidner in Svezia ma anche in Francia, Belgio, Olanda, Germania, Inghilterra, USA, ecc. È vero che la nostra proposta è in parte nuova, ma è anche vero che ormai nessuna esperienza può essere isolata da un contesto internazionale, nel quale occorre coordinare gli sforzi se vogliamo — come dobbiamo — rispondere alle esigenze del lavoro umano e creare nuovi spazi di partecipazione delle forze sociali allo sviluppo di una società solidale più autogestita.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, abbiamo ritenuto opportuno presentare l'allegata proposta di legge, la quale prevede, all'articolo 1, che il Ministro del tesoro possa autorizzare la istituzione di fondi di solidarietà e di investimenti dei

risparmi dei lavoratori. Essi dovrebbero essere gestiti da società per azioni, costituite dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative o dalle cooperative e loro consorzi, aderenti alle associazioni di rappresentanza e di tutela del movimento cooperativo, che abbiano stipulato o applichino contratti collettivi di lavoro, i quali prevedano, in base alle direttive contenute nell'accordo fra governo e parti sociali del 22 gennaio 1983, la possibilità di effettuare trattenute sui salari dei lavoratori per i fini da essi previsti e sui quali ci siamo soffermati.

Si è in effetti scelta la strada pluralista e privatistica che consente la costituzione dei più fondi e ne affida la gestione, non già ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali o cooperativistiche che ne hanno promosso la istituzione, come da qualche parte si era proposto, né tanto meno ad un organismo pubblico ma direttamente ai rappresentanti eletti dai lavoratori conferenti. Prevedendo, però, una separazione fra la gestione effettiva, affidata al consiglio di amministrazione e quella diretta e corrente, che viene rimessa ad un comitato esecutivo, nominato dallo stesso consiglio ma composto di tecnici, dotati di lunga e particolare esperienza nel settore: la maggioranza dei consiglieri di amministrazione, i consiglieri delegati ed i dirigenti della società ed i membri del comitato esecutivo dovrebbero essere scelti infatti fra persone che abbiano svolto, per almeno un triennio, funzioni dirigenziali o di amministratori di società anche cooperative operanti nei settori creditizio, finanziario o dei fondi di investimento.

Del consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea dei delegati dei conferenti dovrebbero inoltre far parte anche (articolo 3) alcuni rappresentanti ministeriali, mentre il collegio sindacale (articolo 5) dovrebbe essere scelto in rose di funzionari indicate dai Ministri del tesoro, del lavoro e dell'industria, di cui alcuni iscritti nell'albo dei revisori dei conti.

Si è accolta, quindi, la tesi di chi sosteneva e sostiene essere più giusto affi-

dare la gestione dei fondi direttamente ad eletti da quei lavoratori che contribuiranno alla loro formazione, non solo per consolidare gli ideali di democrazia economica, ma per dare un significato ai sacrifici che si chiedono e per accrescere le garanzie di un'oculata gestione. Si è però voluto temperarla affidando, in effetti, la gestione stessa ad organismi formati, in maggioranza, da esperti di particolare valore. E ciò perché è sembrato giusto accogliere il suggerimento di chi sostiene che né i singoli lavoratori, né le loro associazioni sembrano in grado di poter esprimere, nel loro seno, uomini dotati di quelle capacità e di quelle esperienze, senza le quali è impensabile sperare in investimenti produttivi e redditizi ed « avere la certezza che » le scelte strategiche dei fondi avvengano in piena autonomia e senza essere stravolte dagli eventuali, e molto probabili, condizionamenti provenienti dall'ambiente esterno.

Anche per questo si prevede all'articolo 2 che gli statuti delle società di gestione regolino gli interventi in forma tassa-

tiva, indirizzandoli — da un lato — verso gli impieghi volti allo sviluppo ed alla salvaguardia della occupazione, specie nel Mezzogiorno, e, dall'altro, verso iniziative promettenti o già valide, in grado di garantire una destinazione produttiva ai contributi versati dai lavoratori ed una loro adeguata redditività.

Così come, anche agli stessi fini ed a quello di ampliare le possibilità di accesso dei lavoratori alla proprietà della casa, è sembrato opportuno prevedere che almeno un quarto dei mezzi finanziari disponibili debba essere investito in titoli destinati alle concessioni di mutui ai coniferenti per la costruzione di abitazioni.

Vengono poi previste modalità: per la costituzione di ogni « fondo » (articolo 6); per la sua gestione, per la partecipazione ad esso; per la scelta e la ripartizione degli investimenti e delle spese, per la determinazione delle provvigioni e la distribuzione dei proventi (articolo 7); nonché per l'amministrazione ed il rimborso delle quote di partecipazione (articolo 8).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Società per azioni, con capitale versato non inferiore a lire dieci miliardi, le quali abbiano come oggetto esclusivo la gestione dei fondi di solidarietà e di investimento dei risparmi dei lavoratori, possono essere costituite dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché dalle cooperative aderenti alle associazioni di rappresentanza e di tutela del movimento cooperativo o dai loro consorzi, che abbiano stipulato, stipulino o applichino contratti collettivi di lavoro, i quali prevedano la riscossione ed il versamento di contributi ai predetti fondi, in base alle direttive contenute nell'accordo fra le parti sociali del 22 gennaio 1983.

2. L'autorizzazione alla istituzione dei fondi, di cui al comma 1, è concessa dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Banca d'Italia, a condizione che:

a) sussistano i requisiti previsti dal presente articolo;

b) la maggioranza degli amministratori, i consiglieri delegati, i membri del comitato esecutivo ed i dirigenti che hanno la rappresentanza legale delle società di cui al comma 1, compreso comunque, il direttore generale, abbiano svolto per uno o più periodi, complessivamente non inferiori a un triennio, funzioni dirigenziali ovvero di amministratori di enti o di società per azioni, con capitale non inferiore a lire 10 miliardi, operanti nei settori creditizio, finanziario o dei fondi di investimento, ovvero di società cooperative operanti negli stessi settori ed aventi un patrimonio netto non inferiore a lire cinque miliardi;

c) gli amministratori e i dirigenti, che hanno la legale rappresentanza della società di gestione e dei fondi, ferma restando la disciplina sulla ineleggibilità e la decadenza in materia, non abbiano riportato condanne o sanzioni sostitutive, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione;

d) lo statuto della società di gestione stabilisca i principi ai quali i singoli fondi devono attenersi a norma dell'articolo 2 della presente legge.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può essere altresì concessa anche per la successiva costituzione di nuovi fondi di solidarietà e di investimento dei risparmi dei lavoratori, purché essi siano diversificati nella loro specializzazione.

4. La sostituzione dei soggetti, di cui al comma 2, devono essere comunicate, nel termine perentorio di quindici giorni, alla Banca d'Italia, la quale, nel caso di non conformità alle prescrizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2, fissa un termine per la loro regolarizzazione, facendone, in difetto, relazione al Ministro del tesoro, il quale provvede a norma dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 77.

ART. 2.

1. Lo statuto della società di gestione deve regolare gli interventi, che devono essere effettuati dai singoli fondi, secondo i seguenti principi:

a) non intervenire in società che non abbiano presentato bilanci certificati o che abbiano subito perdite anche in uno solo degli ultimi, rispettivamente, tre o cinque esercizi;

b) assumere partecipazioni di stretta minoranza ed in diversi settori produttivi onde distribuire il rischio sia per tipo, sia per quantità;

c) investire il venticinque per cento in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e, un altro venticinque per cento in titoli industriali a reddito fisso (obbligazioni semplici o convertibili) ovvero in mutui per la costruzione di abitazioni, da concedersi ai lavoratori conferenti, singoli o associati;

d) preferire, a parità di condizioni, le aziende ubicate nel Mezzogiorno e quelle che, in tale area non localizzate, effettuino nel Mezzogiorno i loro investimenti.

2. Lo statuto della società di gestione deve altresì stabilire le modalità per l'elezione dei delegati dei conferenti e per la loro costituzione in assemblea.

ART. 3.

1. Il consiglio di amministrazione delle società di gestione è formato da un minimo di nove ad un massimo di tredici membri, di cui un terzo nominati dai Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, scegliendoli fra i funzionari con qualifica non inferiore a quella di dirigente, e gli altri eletti dall'assemblea dei delegati dei conferenti.

ART. 4.

1. Il comitato esecutivo è formato da un minimo di due a un massimo di quattro membri nominati fuori del proprio ambito dal consiglio di amministrazione. Di esso fa parte di diritto, con voto deliberativo, il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede.

2. Il comitato esecutivo deve sottoporre preventivamente al consiglio di amministrazione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile, le decisioni relative ai criteri di impiego dei fondi e presentare periodicamente ad esso relazioni sull'andamento della gestione.

ART. 5.

1. Il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, scelti in rose di funzionari rispettivamente dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, ed indicate dai rispettivi Ministri.

2. Il presidente del collegio stesso ed uno dei sindaci supplenti devono essere scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti

ART. 6.

1. Ciascun fondo di solidarietà e di investimento dei risparmi dei lavoratori è costituito dalla società di gestione con deliberazione dell'assemblea, la quale — contestualmente — approva il regolamento del fondo.

ART. 7.

1. Il regolamento stabilisce:

a) la denominazione e la durata del fondo;

b) la banca incaricata del regolamento delle operazioni disposte dalla società per la gestione del fondo stesso. La banca stessa, presso la quale devono essere depositati i titoli inclusi nel fondo e le disponibilità liquide, deve essere scelta fra quelle di interesse nazionale o quelle istituite sotto forma di ente pubblico o presso gli istituti di credito anche a medio termine, costituiti nella stessa forma, ovvero le banche popolari e le casse di risparmio che amministrano una massa di depositi non inferiori a cinquecento miliardi di lire, l'Istituto di credito delle casse rurali e artigiane (ICCREA), nonché gli istituti di credito a medio termine;

c) le modalità di partecipazione al fondo, anche attraverso piani di investi-

mento pluriennali, le caratteristiche dei certificati di partecipazione che devono in ogni caso essere nominativi, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote, nonché le modalità di liquidazione del fondo;

d) gli organi e i criteri per la scelta e la ripartizione degli investimenti;

e) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione, indicandole specificamente. Le spese di propaganda non possono essere a carico del fondo;

f) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote;

g) i criteri e la misura della distribuzione dei proventi, che devono in ogni caso essere distribuiti in misura non inferiore al 50 per cento del rendimento medio dei buoni ordinari del tesoro (BOT);

h) i giornali sui quali deve essere pubblicato il valore unitario della quota di partecipazione, calcolato in base alle norme della presente legge.

ART. 8.

1. La società di gestione investe in titoli e quote nonché in attività finanziarie e nelle altre attività previste dalla presente legge i proventi percepiti su delega dei lavoratori partecipanti al fondo, sia in base alle clausole contrattuali di cui all'articolo 1, sia con ulteriori apporti volontari. La società gerente risponde verso i partecipanti per la gestione secondo le regole del mandato.

2. Ciascun fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti del patrimonio della società di gestione e da quelli dei partecipanti, nonché da ogni altro fondo gestito dalla medesima società di gestione. Sul fondo non sono ammesse azioni dei creditori della società gerente.

Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

3. Le quote di partecipazione ai fondi, tutte di eguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi. I certificati debbono essere predisposti e sottoscritti secondo il modello approvato e le indicazioni date dalla Banca d'Italia, che vi provvede, in sede di prima attuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le quote sono trasferibili senza limiti unicamente per causa di morte.

5. I partecipanti hanno diritto, nei termini stabiliti dal regolamento, di chiedere il rimborso delle relative quote, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali. Il rimborso deve essere eseguito in denaro, entro quindici giorni dalla richiesta, salvo i casi eccezionali, precisati nel regolamento, nei quali il termine può essere prorogato fino ad un mese. Allorché si verificano tali casi la società di gestione informa immediatamente la Banca d'Italia. Questa, in circostanze eccezionali attinenti all'andamento del mercato finanziario, può sospendere o limitare temporaneamente sia l'emissione di nuove quote di partecipazione sia il rimborso delle quote emesse.

ART. 9.

1. La società di gestione provvede, nell'interesse dei partecipanti agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli, quote e di ogni altro diritto compreso nel fondo, alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attività di gestione.

2. L'impiego dei mezzi finanziari dei fondi deve essere preferibilmente localizzato nel Mezzogiorno e comunque avere come finalità precipua quella di salvaguardare ovvero incrementare i livelli occupazionali o creare nuova occupazione.

3. Le imprese ovunque localizzate, che effettuino nel Mezzogiorno i loro investimenti, sono equiparate a quelle aventi sede nell'Italia meridionale.

4. A parità di condizioni, sono altresì preferite le imprese — comprese quelle cooperative o loro consorzi — che stipulino o applichino contratti di lavoro i quali prevedano la riscossione ed il versamento di contributi ai fondi costituiti dalla stessa società di gestione.

5. Nell'esercizio dell'attività di gestione la società non può vendere titoli e quote allo scoperto, né negoziarli con differimento dell'esecuzione del contratto oltre i termini della liquidazione mensile di borsa, né operare a premio o a riporto e non può assumere né concedere prestiti sotto qualsiasi forma.

6. Per l'acquisto di titoli e quote da includere nel fondo la società può ottenere anticipazioni bancarie su titoli, entro il limite massimo globale del cinque per cento del patrimonio del fondo.

7. Il patrimonio del fondo non può essere investito in titoli o quote emessi da una stessa società o ente né in altre attività finanziarie per un valore superiore ai limiti stabiliti in via generale dalla Banca d'Italia.

8. Tali limiti sono fissati tenendo conto:

- a) della concentrazione dei rischi;
- b) della proporzione tra titoli quotati e valori non quotati;
- c) per i titoli non quotati, sia della previsione nei regolamenti di emissione della quotazione in borsa o nel mercato ristretto sia della revisione contabile e certificazione a cui si siano assoggettati gli emittenti;
- d) della localizzazione dell'attività delle imprese e delle specifiche finalità del fondo investimenti lavoratori utilizzato per il finanziamento.

9. Il controvalore dei titoli non quotati e delle quote non potrà superare globalmente il 20 per cento del patrimonio del fondo.

10. Sono esclusi da tale limite i titoli provenienti da offerta pubblica e privata per i quali sia stata prevista, in sede di collocamento, la quotazione sul mercato ufficiale o la negoziazione al mercato ristretto. Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima, se quotate in borsa o al mercato ristretto, ovvero al venticinque per cento se non quotate, né, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società gerente di esercitare il controllo sulla società emittente. Nel caso di società cooperative e autogestite la quota può arrivare fino al quarantanove per cento.

11. I limiti del cinque, del venticinque e del quarantanove per cento ed il divieto di raggiungere detto ammontare si applicano altresì con riferimento all'insieme dei fondi gestiti da una stessa società di gestione.

12. I limiti stabiliti nel comma 11 possono essere superati solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione riferentesi alle azioni in portafoglio. La partecipazione deve essere riportata entro un anno nei limiti previsti dal comma precedente.

13. È vietato l'investimento in quote di partecipazione ad altri fondi e in azioni emesse dalla società gerente, nonché in titoli emessi da società od enti dei cui organi facciano parte gli amministratori della società di gestione.

14. L'investimento in azioni, emesse da società controllanti la società di gestione, è ammesso nella misura massima del due per cento del capitale della società controllante che, per le suddette azioni, non può esercitare il diritto di voto.

15. Il patrimonio del fondo può essere altresì investito nella concessione di finanziamenti a medio e lungo termine:

a) ad imprese commerciali ed industriali, in particolare cooperative e autogestite;

b) alle imprese edificatrici purché, in quest'ultimo caso, il finanziamento sia assistito da garanzia ipotecaria e finalizzata alla realizzazione di specifici progetti di edilizia economico-popolare;

c) alle finanziarie pubbliche, a carattere nazionale, operanti prevalentemente nel Mezzogiorno.